

Bari, 6 ottobre 1977

Prt. N. 142/6^

Al Sig.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO


S E D E

Si comunica che la 6^ Commissione permanente nella seduta del 23/9/77 ha riesaminato ed approvato all'unanimità la Legge Regionale "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 8 aprile 1975 n. 30" nel testo che si allega.

Si allega inoltre la relazione del Prof. G. Dilonardo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Prof. Dc. G. Dilonardo)



Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 8 aprile 1975 n. 30

(Riesame del disegno di legge rinviato dal Governo)

RELAZIONE DEL PROF. Giovanni DILONARDO

Sig. Presidente, Sigg.i Consiglieri,
questo Consiglio Regionale, nella seduta del 26 luglio 1977,
approvava la legge che apportava modificazioni ed integrazioni
alla L.R. 8 aprile 1975 n. 30 riguardante la formazione profes=
sionale del personale paramedico.

Tale legge, inviata al Commissario di Governo per il prescritto
visto, è stata restituita con alcuni rilievi per essere di nuovo
sottoposta all'esame di questa assemblea.

Con telegramma 6459/21002 del 30 agosto 77 è stato reso noto che
il Governo Centrale ha mosso tre rilievi sul provvedimento rela=
tivamente agli articoli 1, 11 e 15.

Per quanto riguarda il primo rilievo occorre premettere che con
l'art. 1 veniva riconosciuta anche ad Enti morali privati la
possibilità di istituire scuole per l'abilitazione all'esercizio
delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie
delle professioni sanitarie oltre che agli enti ospedalieri e
agli enti pubblici.

Il Governo ha però fatto presente che la norma così modificata
non può applicarsi a scuole la cui istituzione ai sensi del vi=
gente ordinamento è prevista soltanto presso enti pubblici.

Si rende pertanto necessario eliminare l'art. 1 e di conseguenza
si intende esclusa l'estensione agli enti morali privati, della
facoltà d'istituire le scuole in questione.

In ordine al secondo punto oggetto di rilievo il Governo ha fat=
to presente che, a' sensi dell'art. 14 della legge 17 agosto 1974
n. 386, l'onere derivante dalla erogazione degli assegni di stu=
dio previsti dall'art. 11 non può farsi gravare sul fondo regiona=
le per l'assistenza ospedaliera. Non è chiaro il motivo di tale
divieto, atteso che gli assegni di studio costituiscono una spes
inerente alla formazione professionale del personale ospedaliero
che a' sensi dell'art. 9, lettera d) della legge regionale 20/1/75
n. 6, è stata posta a carico del F.R.A.O.- L'unica spiegazione
possibile sembra quindi doversi ricercare nella configurazione
degli assegni di studio come una provvidenza straordinaria che,

qualora, la Regione intenda elargire, va fatta gravare sul proprio bilancio. Comunque al fine di consentire in tempi brevi l'operatività della legge, si ritiene opportuno, per evitare un possibile conflitto con lo Stato, porre a carico del bilancio regionale le spese rivenienti dalla concessione degli assegni di studio utilizzando i fondi previsti per l'erogazione dei contributi a favore di scuole istituite da enti pubblici non ospedalieri.

Per quanto concerne, infine, l'ultimo rilievo, occorre far presente che il disegno di legge in questione prevedeva per i docenti dipendenti ospedalieri una indennità oraria, nella misura da determinarsi con provvedimento della Giunta Regionale, nel caso in cui l'attività didattica venisse svolta al di fuori dell'orario di servizio ordinario. Il Governo ha però rilevato che il trattamento economico dei dipendenti degli Enti ospedalieri esula dalla competenza regionale, essendo disciplinato in modo unitario dagli accordi previsti dall'art. 40 della L. 12/2/1968, n. 132, ai sensi della quale il trattamento economico deve essere concordato direttamente tra le parti, Enti ospedalieri ed organizzazioni sindacali. Il rilievo viene accolto e pertanto con la legge in esame la commissione ha ritenuto opportuno non doversi fissare alcun criterio lasciando all'Assessore la facoltà di diramare opportune circolari in materia.

REGIONE PUGLIA

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8.4.75 N.30

DISEGNO DI LEGGE

REGIONE PUGLIA

ART. 1

Il secondo comma dell'art.2 della legge regionale 8.4.75, n.30 è sostituito come segue:

Ala domanda, in carta legale, devono essere allegati

- a) la deliberazione di istituzione della scuola;
- b) il regolamento della scuola adottato secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta Regionale;
- c) il programma delle materie di insegnamento in relazione alla durata ed allo svolgimento dei corsi;
- d) l'elenco per qualifica dei docenti secondo le singole materie di insegnamento;
- e) la descrizione dei locali adibiti a scuola nonché delle attrezzature e degli impianti con le relative planimetrie;
- f) l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili a ciascun corso;
- g) il piano finanziario delle spese occorrenti per l'impianto ed il funzionamento della scuola;
- h) l'indicazione dei servizi presso i quali gli allievi compiranno il tirocinio pratico, qualora l'ente non ne disponga direttamente.

Alla predetta domanda deve, altresì, essere allegato il parere del Medico Provinciale competente per territorio, nonché, nel caso in cui ricorra l'ipotesi di cui al precedente punto h), l'attestazione dello ente presso il quale sarà svolto il tirocinio circa la propria disponibilità in ordine ai servizi da mettere a disposizione degli allievi.

su.
Fantaria

REGIONE PUGLIA

ART. 2

L'art. 3 della legge regionale 8.4.75, n. 30 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. Autorizzazione.

La determinazione relativa alla istituzione della scuola viene assunta dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato consultivo regionale di sanità, di cui all'art. 7 della legge regionale 17.8.74, n. 28.

Con la deliberazione di autorizzazione della scuola viene approvato il relativo regolamento e viene fissato il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun corso, in conformità alle esigenze occupazionali del settore.

A richiesta degli enti interessati, la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, può determinare annualmente le eventuali necessarie modificazioni del numero degli allievi da ammettere a ciascun corso.

REGIONE PUGLIA

ART. 3

All'art. 4 della legge regionale 8.4.75, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

" In tal caso i corsi in via di svolgimento, anche se plurienali, debbono essere portati a compimento e la Giunta Regionale potrà disporre che gli stessi vengano completati presso ente diverso da quello presso cui furono inizialmente istituiti".

REGIONE PUGLIA

ART. 4

L'art. 5 della legge regionale 8.4.75, n. 30 è sostituito ~~da~~
dal seguente:

" L'ammissione alla scuola o al corso, fermo restando il possesso dei requisiti specifici previsti dalle vigenti leggi, è subordinata al superamento di un colloquio, tendente ad accertare l'idoneità del candidato.

Il colloquio viene sostenuto davanti al Consiglio di gestione della scuola".

REGIONE PUGLIA

ART. 5

L'art. 8 della legge regionale 8.4.75, n. 30, è sostituito dal seguente:

" Le scuole di cui all'art.1 della legge regionale 8.4.75, n.30 sono gestite da un Consiglio con il compito di assicurare l'autonomia funzionale.

Esso è unico per tutte le scuole e corsi organizzati dall'ente e può adottare autonomamente anche determinazioni di ordine finanziario nell'ambito dello stanziamento allo scopo assegnato dalla Regione.

Tali atti sono recepiti dal Consiglio di amministratio ne dell'ente con deliberazione da sottoporre ai controlli di legge.

Il Consiglio di gestione è composto:

n. Filto → dal Presidente ^{n.s. - tempo} dell'Ente che ha istituito la scuola o un consigliere delegato con funzioni di Presidente;

- n. Capr* →
- da un rappresentante del Comune in cui opera la scuola, designato dal Sindaco; *dalla giunta*;
 - da un rappresentante designato della Giunta Regionale;
 - da un rappresentante della Federazione Lavoratori Ospedalieri o, in mancanza, dell'organizzazione sindacale più rappresentativa, operante nell'ente che ha istituito la scuola;
 - da un rappresentante del Provveditorato agli Studi;
 - dai direttori didattici delle scuole;

R E G I O N E P U G L I A

SEGUE ART. 5

- dal direttore sanitario dell'ente ospedaliero, ovvero, se trattasi di ente diverso, da un direttore sanitario di ospedale.

Il Consiglio di gestione dura in carica cinque anni ed è nominato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dello ente.

Decorso tre mesi dalla richiesta di designazione, il Consiglio di gestione può validamente insediarsi, con la presenza della maggioranza dei componenti.

Svolge le mansioni di segretario un funzionario dell'ente che ha istituito la scuola o il corso incaricato dal consiglio di amministrazione dell'ente stesso.

Ai componenti e al segretario del Consiglio di gestione è dovuta una indennità di presenza di L. 10.000 a seduta per non più di dodici sedute annue.

Per i componenti non residenti nel Comune ove ha sede il Consiglio di gestione compete il trattamento economico di missione dell'ente di appartenenza A nonchè il rimborso delle spese di viaggio.

Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione competerà il trattamento di missione previsto per i dirigenti generali dello Stato, ai sensi della legge 18/12/73, n.36.

L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è concessa con provvedimento dell'ente che ha istituito la scuola o il corso".

REGIONE PUGLIA

ART. 6

; L'art. 9 della legge regionale 8/4/75, n.30 è sostituito dal seguente:

" Spetta al Consiglio di gestione:

- la nomina degli insegnanti;
- il controllo del numero delle ore di insegnamento;
- l'iscrizione e l'ammissione degli studenti;
- lo svolgimento del tirocinio;
- il controllo delle frequenze.

Il regolamento della scuola determina gli ulteriori compiti e funzioni del Consiglio predetto.

REGIONE PUGLIA

ART. 7

All'art. 10 della legge regionale 8/4/75, n.30, sono aggiunti il terzo e quarto comma:

" Gli assegni di studio saranno determinati in numero non superiore al 50% degli allievi ammessi alla scuola, con esclusione degli allievi comandati da altro ente pubblico.

L'ammontare annuo dell'assegno di studio sarà determinato con deliberazione della Giunta Regionale e sarà corrisposto in via postale.

REGIONE PUGLIA

ART. 8

L'art. 11 della legge regionale 8.4.75, n. 30 è abrogato.

REGIONE PUGLIA

ART. 9

L'art. 12 della legge regionale 8.4.75, n. 30, assume il seguente titolo:

" Attribuzione degli assegni di studio".

REGIONE PUGLIA

ART. 10

Finanziamento delle scuole istituite dagli enti ospedalieri

Le spese occorrenti agli enti ospedalieri per l'impianto ed il funzionamento delle scuole o dei corsi, nonché per l'erogazione delle provvidenze di cui al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 8.4.75, n.30, fanno carico al fondo regionale per l'assistenza ospedaliera ai sensi della lettera d) dell'art.9 della legge regionale 20/1/75, n. 6.

L'erogazione del finanziamento è deliberato dalla Giunta Regionale, sulla base del piano annuale determinato dal Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 16 della legge Regionale 20/1/75, n. 6.

Le spese derivanti dall'erogazione degli assegni di studio concessi dalle scuole istituite dagli enti ospedalieri graveranno su apposito capitolo del bilancio regionale.

REGIONE PUGLIA

ART. 11

Libretto personale

All'atto della prima Ammissione ad una scuola o ad un corso di aggiornamento ogni studente verrà munito di un libretto personale nel quale sarà documentato il suo curriculum formativo.

Nel libretto personale dovranno essere specificati in particolare

- il corso o i corsi frequentati, compresi quelli di aggiornamento;
- notizie dettagliate sull'insegnamento pratico ricevuto in ciascun corso;
- i risultati delle prove d'esame sostenute;
- una valutazione delle attitudini personali e professionali dimostrate dallo studente nel corso degli studi.

Il modello del libretto personale è approvato dalla Giunta Regionale e deve essere adottato da tutte le scuole della Regione.

R E G I O N E P U G L I A

ART. 12

Modalità del tirocinio

Gli studenti non possono essere impiegati in attività non contemplate nel quadro degli insegnamenti del corso al quale partecipano e prove di valore formativo ai fini della preparazione, né essere utilizzati in sostituzione o ad integrazione del personale dei servizi presso i quali svolgono il tirocinio.

REGIONE PUGLIA

ART. 13

Riconoscimento delle scuole esistenti e soppressione delle sezioni staccate.

Gli enti che all'entrata in vigore della presente legge gestiscono scuole o corsi di aggiornamento sono tenuti, pena la revoca dell'autorizzazione, ad adeguarsi alle norme regionali vigenti in materia nel termine di dodici mesi dalla data suddetta.

A tal fine la Giunta Regionale delibera il relativo riconoscimento.

Le sezioni staccate di scuole operanti nel settore sanitario, al termine dei corsi in via di svolgimento, sono soppresse.

Gli enti presso i quali sono ubicate tali sezioni staccate possono chiedere, ove siano in possesso dei requisiti richiesti, la loro conversione in scuole autonome, ai sensi dell'art. 1 della presente legge.

REGIONE PUGLIA

ART. 14

Disposizioni finanziarie

Agli oneri di cui al terzo comma del precedente art. 10 si provvederà per l'anno 1977 mediante istituzione nel bilancio regionale per lo stesso esercizio di apposito capitolo denominato: "Assegni di studio concessi dalle scuole per personale ausiliario sanitario istituite dagli Enti ospedalieri", con dotazione finanziaria di £. 100.000.000 e conseguente riduzione di pari importo del capitolo 307 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione".

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

- stato di previsione della spesa:

- a) variazioni in aumento: Cap. 275 bis - Assegni di studio concessi dalle scuole per personale ausiliario sanitario istituite dagli Enti ospedalieri. £/. 100.000.000 =
- b) variazioni in diminuzione: Cap. 307 - Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione (11.3.-511) £. 100.000.000 =

Per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.